

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
CONSILIARE SPECIALE
“PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DI MOBBING SUI LUOGHI DI
LAVORO E DI OGNI ALTRA FORMA DI DISCRIMINAZIONE SOCIALE,
ETNICA E CULTURALE”**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Disciplina dell'attività della Commissione**

1. La Commissione svolge la sua attività secondo le disposizioni ed i criteri previsti dallo Statuto e artt. 16, 18 e 54 del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania, nonché della presente regolamentazione.

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE E SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

**Art. 2
Composizione**

1. Sono componenti della Commissione speciale per la prevenzione del fenomeno del mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni altra forma di discriminazione sociale, etnica e culturale istituita nella seduta del Consiglio regionale del 19 maggio 2010, i consiglieri regionali espressione di ciascuna forza politica rappresentata in Consiglio.
2. La carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere Segretario è incompatibile con quella di membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

**Art. 3
Ufficio di Presidenza**

1. La Commissione ha un Ufficio di Presidenza, che funziona collegialmente, costituito dal Presidente della Commissione e da due componenti, dei quali uno con funzione di Vicepresidente e l'altro di Segretario.
2. Nella prima riunione della Commissione si esperisce il tentativo di nominare unanimemente il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, con un'unica votazione palese. Qualora non si raggiunga l'unanimità, si procede successivamente con votazioni separate a scrutinio segreto, la prima per l'elezione del Presidente, la seconda per gli altri due componenti dell'ufficio. Quest'ultima avviene con voto limitato ad un solo nome: il primo, che avrà riportato il maggior numero di voti è eletto Vicepresidente.

3. l'Ufficio di Presidenza resta in carica fino all'espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione.

Art. 4

Partecipazione alle sedute della Commissione

1. La Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza della stessa, delibera la partecipazione di singole sedute, o parte di esse, di rappresentanti di Enti pubblici o privati, di Osservatori e Associazioni culturali e sociali che svolgono attività riconducibili alle problematiche oggetto della Commissione.

Art. 5

Nome applicabili

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla presente regolamentazione e in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento interno del Consiglio regionale.

TITOLO III

Art. 6

Finalità, obiettivi, modalità procedurali, attività di approfondimento, verifica e controllo

1. La Commissione, nell'ambito delle attribuzioni conferite dall'Assemblea consiliare, si propone come obiettivo primario, di acquisire ogni utile elemento di valutazione per la prevenzione del fenomeno del mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni altra forma di discriminazione sociale, etnica e culturale in Campania.
2. La Commissione si propone di promuovere , con proposte di legge e documentazione, un'adeguata attività legislativa regionale sulle molteplici e complesse problematiche connesse al suo scopo istituzionale nonché :
 - a) Favorire studi e ricerche sul fenomeno del mobbing attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica (anche in collaborazione con enti, istituti e associazioni);
 - b) Proporre programmi di formazione e divulgazione delle iniziative della Commissione anche attraverso convegni e manifestazioni itineranti;
 - c) Facilitare l'attuazione di strumenti idonei a prevenire ed a reprimere la diffusione di condotte mobbizzanti e vessatorie così da tutelare la dignità

ed integrità psico-fisica del personale dipendente, in ossequio alla Risoluzione A5-0283- 2001 del Parlamento Europeo; procedere ad attività di controllo delle iniziative programmate dalla Giunta regionale per la prevenzione di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e culturale e di verifica dell'attuazione dei programmi e dei risultati conseguiti in relazione agli impegni finanziari assunti.

3. L'attività di approfondimento, verifica e controllo della Commissione deve perseguire gli obiettivi di:

- I. Favorire con spirito di collaborazione, il processo di cambiamento e di sensibilizzazione delle Istituzioni nei confronti dei soggetti disadattati e discriminati socialmente, culturalmente o per etnia;
- II. Definire, attraverso Gruppi di lavoro, incardinati presso questa Commissione, iniziative capaci di garantire il raggiungimento delle finalità istituzionali della Commissione stessa;
- III. Ridurre il divario sociale, culturale ed etnico che si registra in modo allarmante anche nella società civile campana nonché garantire il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici ad essere trattati con pari dignità e ad essere tutelati nella propria libertà morale, personale e/o di manifestazione del pensiero;
- IV. Contribuire ad assicurare ogni sorta di tutela ai lavoratori e lavoratrici nel denunciare le violenze morali e le ritorsioni psicologiche eventualmente subite sul luogo di lavoro.
- V. Mettere a disposizione conoscenze teoriche ed esperienze pratiche con l'obiettivo di promuovere in Campania un approccio omogeneo sul territorio che faciliti la costruzione di un linguaggio comune e permetta una corretta e condivisa valutazione dello stress nei luoghi di lavoro, fornendo indicazioni operative ai fini degli adempimenti di cui all' art. 6 e ss. del Dlgs 81/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni introdotte con il Dlgs 106/2009.

4. Ai fini del raggiungimento degli scopi istitutivi la Commissione può avvalersi, secondo le vigenti disposizioni legislative, di collaborazioni esterne, di esperti nelle discipline giuridiche, economiche, di statistiche-attuariali, sociologiche, psicologiche, di salute mentale facendo fronte alle relative spese con i fondi ad essa assegnati.

Art. 7

Obbligo di collaborazione

1. Gli organi ed i titolari degli Uffici dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Locali sono tenuti a fornire ogni necessaria collaborazione alla Commissione sulle problematiche connesse .

Art.8
Personale, locali e strumenti operativi

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Art. 9
Norma Finale

1. Per quanto non disposto dal seguente regolamento il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, fornisce gli indirizzi procedurali, salvo orientamento difforme della commissione espresso a maggioranza